



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC002/36

del 14/11/2023

DIPERTIMENTO DPC – TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI IN QUALITA' DI AUTORITY COMPETENTE

UFFICIO VAS E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ AMBIENTALE

OGGETTO: Provvedimento di Parere Motivato -REGIONE ABRUZZO. Conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Progetto Speciale (PST) Territoriale della Costa dei Trabocchi – art. 15 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la determinazione n. DPC032/170 del 28.12.2021 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo con la quale:

1. si è dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Progetto Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi”
2. Sono state individuate le Autorità coinvolte nella procedura di VAS ed in particolare:
 - ❖ **L’Autorità Proponente:** La Giunta Regionale che, per il tramite del competente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio (DPC032), rappresenta, ai sensi della lettera r), comma 1, art. 5 del DLgs 152/2006 “*..il soggetto pubblico o privato che elabora il piano-programma soggetto alle disposizioni del presente decreto..*”;
 - ❖ **L’Autorità Procedente:** il Consiglio Regionale, ai sensi della lettera q) comma 1 art. 5 del D.lgs.152/2006 cioè “*..la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma..*” che per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative si avvale del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio (DPC032);
 - ❖ **L’Autorità Competente:** Il Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002) del Dipartimento Territorio Ambiente (DPC) della Regione Abruzzo che, per il tramite dell’Ufficio VAS e Supporto all’Autorità Ambientale, rappresenta, ai sensi della lettera p), comma 1, art. 5 del DLgs 152/2006, “*.. la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del parere motivato di VAS nel caso di valutazione di piani/programmi*”;
3. Sono stati individuati i soggetti con competenza in materia ambientale ai sensi della lettera s), comma 1, DLgs 152/2006 “*le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti*”;



VISTA la nota n. 569752/21 del 31.12.2021, con la quale l'Autorità Competente, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 DLgs 152/2006, ha inviato il Rapporto Preliminare agli SCA dando avvio alla fase di scoping di VAS;

VISTE le osservazioni pervenute nella fase di consultazione di Scoping e di seguito elencate:

1. Osservazioni di Legambiente del 01.02.2022, prot. n. 36218.22;
2. Osservazioni WWF del 31.01.2022, prot. n. 34113.22;
3. Osservazioni ARTA Abruzzo del 15.02.2022, prot. n. 56430.22;
4. Osservazioni Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, del 15.02.2022, prot. n. 58732.22;

VISTO il verbale di conclusione della procedura di scoping (inviato con nota prot. n. 120772.22 del 28.03.2022), redatto a seguito dell'incontro del 25 marzo 2022, con il quale l'Autorità Competente, nel trasmettere all'Autorità Procedente le osservazioni presentate dai soggetti con competenza ambientale per il relativo recepimento in sede di redazione del Rapporto ambientale, ha evidenziato la necessità di procedere ad ulteriori, opportuni approfondimenti da sviluppare nella successiva fase;

VISTA la DGR n. 3 del 09.01.2023 con la quale è stato adottato il Progetto Speciale della Costa dei Trabocchi ed è stata avviata la fase di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 14 del DLgs 156/2006 (VAS) e dell'art. 6-bis della L.R. 18/1983;

VISTA la nota n. 16018.23 del 17.01.2023 con la quale l'Autorità Competente ha proceduto:

- alla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/procedimento-di-valutazione-ambientale-strategica-vas-del-%E2%80%9Cprogetto-speciale-territoriale>
- al contestuale avviso agli SCA in merito all'avvio della fase di consultazione di VAS;

VISTA la nota prot. n.92126 del 03.03.2023 con la quale l'Autorità Competente per la VAS ha convocato una riunione per il giorno 28.03.2023, al fine di dare seguito alla fase istruttoria tecnico-amministrativa di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 211111.23 del 17/05/23 con la quale è stato trasmesso all'Autorità Procedente il verbale dell'incontro istruttorio del 28.03.2023;

VISTA la nota prot. n. 0428461/23 del 19.10.2023 con la quale l'Autorità Procedente (DPC032 - Servizio Pianificazione e Paesaggio) ha trasmesso le osservazioni pervenute nell'ambito della fase di consultazione;

VISTI i contributi pervenuti nella fase di consultazione del PST Costa dei Trabocchi (osservazioni pervenute entro il termine del 20.03.2023, come stabilito nell'Avviso di adozione pubblicato sul BURAT n. 3 del 18.01.2023) e di seguito elencate:

N	PROPONENTE	PROT.	Data
1	Associazione di Promozione Sociale I TRABOCCHI APS	122036	20/03/2023
2	Comune di Casalbordino	120530	20/03/2023
3	Sig.ra Claudia Foglio	122406	21/03/2023
4	Comune Fossacesia	121913	20/03/2023
5	Sig. Giuliano Giovanni Storto	122029	20/03/2023
6	Provincia di Chieti	121341	20/03/2023



7	Punta Penna sas	103423	09/03/2023
8	Comune di Torino di Sangro	122425	21/03/2023
9	Comune di Vasto	121307	20/03/2023
10	Sig. Antonio Tucci	122040	20/03/2022
11	Sig. Claudio Pepe O.A.S.I. (trasmessa da Comune Vasto)	121307	20/03/2023
12	Sig. Angelo Bocchino (trasmessa da Comune Vasto)	121307	20/03/2023
13	Sig.ri Lucia Conti, Luca Di Nanno e Mirko Di Nanno	122033	20/03/2022
14	Consorzio Vivere Vasto Marina	122348	21/03/2023
15	Italia Nostra	120230	20/03/2022
16	Sig. Alfonso Traino amm. Società Casarsa srl	120930	20/03/2022
17	Arch. Piernicola Carlesi	122390	21/03/2023
18	Comune Rocca San Giovanni	122018	20/03/2022
19	Comune di san Vito Chietino	122373	21/03/2023
20	Sig.ri Nicola Zaccaria e Adriana Zaccaria	124039	21/03/2023
21	WWF	101043	09/03/2023
22	ARTA Abruzzo	93493	06/03/2023
23	DPC025 - Servizio Gestione e qualità delle acque	90993	03/03/2023

PRECISATO che, con riferimento alle osservazioni sopraelencate, si rimanda all'Autorità proponente/procedente la valutazione dei contributi con specifica attinenza agli aspetti pianificatori;

CONSIDERATO che in data 2 novembre 2023, come da verbale trasmesso e allegato, le Autorità Procedenti e Competenti hanno riavviato l'attività tecnico-istruttoria ai sensi del comma 1. Art. 15 DLgs 152/2006 (si veda verbale per approfondimenti);

TENUTO CONTO che nel corso dell'incontro del 02.11.2023 le Autorità Competente e Procedente hanno esaminato e discusso le sole osservazioni ritenute rilevanti nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica. All'esito dello stesso è stata concordata una proposta di controdeduzioni come di seguito illustrato:

❖ **Osservazione del Comune di Fossacesia:** La documentazione trasmessa solleva diversi aspetti sia di natura pianificatoria che ambientale. Nel rimandare all'Autorità Procedente la valutazione degli aspetti di natura pianificatoria, si riporta il punto 2 dell'osservazione oggetto di confronto:

Punto 2 - *in relazione a quanto previsto dall'art. 24 delle N.T.A. del P.S.T. "il sistema delle aree demaniali marittime", si ritiene che, le previsioni previste in detta norma, non risultano in linea, ovvero contenute nel vigente Piano Demaniale Marittimo Regionale, e che pertanto detti strumenti andrebbero allineati, posto*



che per la redazione del Piano Demaniale Comunale, occorre necessariamente conformarsi a quanto contenuto nel PDMR;

L'Osservazione così come formulata dal Comune di Fossacesia **non è stata accolta**.

Il PST nelle disposizioni delle NTA (art. 24) risulta coerente con le indicazioni dell'art. 21 del QRR che prevede una specifica disposizione per la sola parte Sud del litorale abruzzese. Considerato che l'osservazione attiene aspetti di pianificazione regionale, si rimanda all'Autorità procedente per ulteriori valutazioni di merito restando inteso che, qualora intervengano modifiche con ricadute ambientali, dovrà essere conseguentemente adeguato il Rapporto ambientale.

❖ **Osservazioni della Provincia di Chieti:** dei diversi punti in cui si articola l'osservazione, sono stati presi in considerazione quelli con possibili ricadute di carattere ambientale e paesaggistico rimandando all'Autorità Procedente la valutazione degli aspetti di natura pianificatoria.

Punto 3 - Si chiede di modificare l'art. 2, comma 3 delle NTA del PST con l'integrazione puntuale e descrittiva delle attività compatibili con la destinazione a "Zona Verde" come segue:

(... omissis) *"Su tutte le aree ferroviarie dismesse è confermata la preclusione di ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde"* (... omissis)

"Le attività consentite nelle aree destinate a verde sono: (elenco indicativo e non esaustivo)

- *banchi per la vendita stagionale di prodotti; prioritariamente legati al territorio e alle sue specificità;*
- *chioschi e/o installazioni stagionali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;*
- *spazi destinati allo stallo ed al noleggio di velocipedi;*
- *aree dedicate alla pratica sportiva all'aria aperta;*
- *aree di sosta;*
- *aree per ombreggi stagionali;*
- *servizi igienici e docce;*
- *piccole aree attrezzate;*
- *servizi al turista;*
- *etc.;*

L'osservazione è stata **parzialmente accolta**. I commi 3, 6 dell'art. 2 delle NTA del PST ribadiscono la funzione del corridoio verde quale elemento di salvaguardia ambientale e paesaggistica del sistema costiero. A tal fine, è proprio l'art. 1 della L.R. 5/2007 che prevede che lungo il tratto litoraneo tra Ortona e Vasto, sulle aree dismesse del tracciato Ferrovie dello Stato, nell'ottica di un processo di valorizzazione e riqualificazione della Costa Teatina, sia preclusa ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde. Si ritiene plausibile tener conto delle necessità/opportunità indicate dall'osservazione dovendo però prevedere necessarie limitazioni che preservino la coerenza e le finalità del PST evitando di interferire con i principi di salvaguardia dell'integrità ambientale e paesaggistica del corridoio verde richiamata nella produzione normativa e dal PST stesso. Un'ampia eccezione alla norma, così come formulata dall'osservazione, non ponendo alcuna limitazione e regolamentazione di utilizzo, consentirebbe, di fatto, il potenziale allestimento di punti vendita, punti ristoro in continuum lungo il corridoio verde con conseguenti riflessi sulla fruibilità dei luoghi, sulla loro percezione visiva, con implicazioni di sicurezza e di carattere ambientale (accessi, passaggi, aree sosta, aree carico/scarico merci ecc).

Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'osservazione comporti la seguente modifica al co. 3 dell'art. 2 delle NTA del PST:

Alla fine del comma 3 dell'art. 2 delle NTA del PST è aggiunta la seguente frase:

"omissis...Gli interventi consentiti nelle aree destinate a verde limitatamente ad alcune porzioni già urbanizzate nell'ambito di quelle denominate CV3 di cui al successivo articolo 13, la cui più efficace



individuazione e distribuzione è demandata alla definizione di specifici criteri mediante emanazione di un regolamento di esercizio della Via Verde da parte della Provincia di Chieti, sono:

- a) strutture leggere, facilmente amovibili e temporanee, per la vendita di prodotti, vendita di alimenti e bevande, stallo e noleggio di velocipedi e biciclette;
- b) aree dedicate alla pratica sportiva all'aria aperta, senza realizzazione di volumetrie;
- c) aree per ombreggi stagionali;
- d) strutture per servizi igienici;
- e) aree di sosta e parcheggio limitatamente a quelli previsti dal progetto esecutivo della Via Verde”.

Punto 5 - Si chiede integrazione dell'art. 5 delle NTA: Si ritiene corretto modificare l'art. 5, comma 3 come di seguito indicato in grassetto: "Lungo tutto il tratto della Via Verde e del relativo corridoio verde non è consentita l'attestazione di attività, usi, servizi e funzioni potenzialmente avverse in termini di mantenimento dell'integrità ambientale e paesaggistica presente e residua, ad eccezione di quanto indicato all'art. 2, comma 3."

L'osservazione è **parzialmente accolta**. Vale quanto già evidenziato nel precedente P.to 3, in quanto la previsione di deroghe per l'esercizio di un'attività diffusa di tipo mercantile di prodotti o di ristoro con somministrazione di cibi e bevande e quindi con presenza di banchi, chioschi ecc... in assenza di specifiche regolamentazioni in merito alla loro ubicazione costituisce fonte di pressioni ambientali e deturpazione paesaggistica sostanziandosi in attività, usi, servizi e funzioni potenzialmente avverse in termini di mantenimento dell'integrità ambientale e paesaggistica presente e residua e contravvenendo quindi alla disposizione dell'art. 5 delle NTA del PST. Ne consegue che il parziale accoglimento dell'osservazione comporti l'integrazione del co. 3 dell'art. 5 delle NTA del PST **introducendo al termine della frase la seguente** "ad eccezione di quanto indicato all'art. 2, comma 3".

Punto 6 - (La richiesta si riferisce all'art. 7 e 8 delle NTA adottate e non solo all'art. 8.) Nel presente articolo non sono puntualmente esplicitati quali siano gli interventi ed i soggetti preposti alle verifiche ambientali obbligatorie. Si chiede, inoltre, di specificare con chiarezza, gli intendimenti di quanto segue: "preporre a qualsiasi altro programma di intervento l'eliminazione dei detrattori ambientali presenti sulle aree demaniali, sul corridoio verde, in prossimità della via verde, sui centri storici, sulle aree agricole delle colline costiere e sugli ambiti di foce...".

Osservazione accoglibile limitatamente all'art. 7. Si integra l'art. 7 delle NTA del PST **sostituendo le parole** "verifiche ambientali obbligatorie" con "procedure ambientali e paesaggistiche, a cura dei soggetti preposti per legge".

Punto 7 - Richiesta di ulteriori specificazioni per l'art. 10 delle NTA del PST "Progetto di territorio della Costa dei Trabocchi". Alla lettera e) (n.d.r. leggasi punto 3) del presente articolo, tra gli interventi assentiti, si fa riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente e alle limitazioni della nuova edificabilità. Non vengono, tuttavia, specificati quali siano i criteri idonei o i parametri adeguati da adottare e rispettare, al fine di contenere e limitare dette trasformazioni temporanee e/o permanenti dei suoli. I commi 7 e 8 del presente articolo, si fa genericamente riferimento al recepimento di parametri da rispettare per le nuove costruzioni nelle zone di espansione che hanno un diretto riverbero con la costa dei trabocchi, ma non vi è una quantificazione e definizione di detti parametri

L'osservazione è **parzialmente accolta**. L'art. 10 delle NTA del PST dispone una serie di indirizzi/indicazioni (palinsesto del progetto di territorio) affermando che le singole amministrazioni comunali, recepiscono, all'interno delle norme tecniche di attuazione dei propri Piani regolatori, i



parametri da rispettare per le nuove costruzioni nelle zone di espansione che hanno un diretto riverbero con la costa dei trabocchi (trasposte in maniera puntuale all'interno delle tavole di piano).

Considerata anche la natura gerarchica del PST rispetto ai PRG rileva quindi nei commi 7 e 8 dell'art. 10 delle NTA del PST la mancata specificazione di "parametri" da adottare e rispettare, al fine di contenere e limitare dette trasformazioni temporanee e/o permanenti dei suoli. Tuttavia, il PST nell'articolo in questione si riferisce ad aree, che sono trasposizione di porzioni di territorio già interessate da pianificazione (PRG vigenti dei Comuni o da altri strumenti), nelle quali raccomanda di osservare un'opportuna attenzione nelle fasi attuative della pianificazione di settore in virtù dei criteri e delle linee guida che il PST fornisce per quanto riguarda l'assetto del paesaggio e del sistema ambientale.

Ne consegue che l'osservazione può essere parzialmente accolta nel modo seguente:

- co. 7 dell'art. 10 delle NTA del PST le parole "omissis ... *i parametri*... omissis" (riportate al pto 10 dell'elenco) sono sostituite con **"gli indirizzi e i criteri di intervento di cui al presente articolo"**;
- co. 8 dell'art. 10 delle NTA del PST le parole "omissis ... *i parametri*... omissis" (riportate al terzo capoverso) sono sostituite con **"gli indirizzi e i criteri di intervento di cui al presente articolo"**;

Punto 9 - *Richiesta di modifica dell'art. 13, comma 5 delle NTA: L'indicazione di cui alla lettera b), comma 5, dell'art. 13, si pone in contrasto con la destinazione d'uso storica delle aree di pertinenza delle ex stazioni ferroviarie. Queste aree, da sempre destinate a parcheggio, sono state ricomprese all'interno del progetto della "Via Verde" e rifunzionalizzate per tale utilizzo. Si chiede, pertanto, di voler modificare il comma 5, lettera b) come di seguito indicato:*

"Nell'area di risulta è confermato l'utilizzo della destinazione a parcheggio e/o area di sosta. E', altresì, fatto salvo quanto previsto nell'ambito del Progetto "PAR-FSC 2007/2013 — Obiettivo specifico IV.2 — Obiettivo Operativo IV.2.2 — Linea di Azione IV.2.2.a — Progetto recupero e rifunzionalizzazione di detrattori ambientali e potenziamento del sistema infrastrutturale all'interno delle aree protette della Costa teatina: Via Verde della Costa dei Trabocchi. — Realizzazione del percorso ciclopedonale sulle aree del tracciato ferroviario dismesso da Ortona a Vasto denominato "Via Verde della Costa dei Trabocchi" relativamente alle aree destinate alla sosta e parcheggio".

L'osservazione è **parzialmente accolta**. L'art. 13 comma 5 lett b) delle NTA del PTS nella formulazione posta in consultazione recita:

omissis ... b) Nell'area di risulta è favorita la realizzazione di attrezzature sportive scoperte, all'aria aperta, in un ambiente verde di parco, giardini, orti botanici, boschi; è favorita la realizzazione di piste ciclabili secondarie di connessione alla Via Verde, scuola di bicicletta (pump track bici) e di percorsi vita. ...omissis.

Considerati il livello di definizione e relativo finanziamento del "Progetto recupero e rifunzionalizzazione di detrattori ambientali e potenziamento del sistema infrastrutturale all'interno delle aree protette della Costa teatina: Via Verde della Costa dei Trabocchi. — Realizzazione del percorso ciclopedonale sulle aree del tracciato ferroviario dismesso da Ortona a Vasto denominato "Via Verde della Costa dei Trabocchi" nell'ambito del Programma attuativo regionale PAR-FSC 2007-2013 Obiettivo specifico IV.2 — Obiettivo Operativo IV.2.2 — Linea di Azione IV.2.2.a, esso rappresenta un valido strumento per rispondere alle varie esigenze connesse alla disponibilità dei parcheggi evidenziati dalla Provincia di Chieti (e anche in altre osservazioni da parte dei Comuni) in quanto le destinazioni a parcheggio in tale progetto risultano già individuate e restituite in cartografia. Limitare la destinazione a parcheggio e/o ad area di sosta alle sole aree già individuate dal Progetto "Via Verde" costituisce un riscontro che consente di uniformare e rendere coerente l'accoglimento



delle istanze formulate nelle osservazioni con l'impianto dell'art. 13 comma 5 lett b) delle NTA del PST.

Ne consegue che l'osservazione è parzialmente accolta inserendo alla lett. b, co. 5 dell'art. 13 delle NTA del PST dopo le parole "omissis.... e di percorsi vita." il seguente periodo:

"Nell'area di risulta è confermata la destinazione a parcheggio e/o area di sosta limitatamente a quanto previsto dal progetto "Via Verde della Costa dei Trabocchi" della Provincia di Chieti" e secondo i criteri indicati all'art. 20 co. 4 delle presenti NTA."

I Punti 10 – 11- 12 -13 -14 delle osservazioni della Provincia di Chieti vengono parzialmente accolti in conformità a quanto specificato nel precedente p.to 9.

- ❖ **Osservazione del Comune di Torino di Sangro:** dei diversi punti in cui si articola l'osservazione, è stato preso in considerazione quello con possibili ricadute di carattere ambientale e paesaggistico rimandando all'Autorità Procedente la valutazione degli aspetti di natura pianificatoria.

Punto 1 - L'area oggetto della presente osservazione è individuata negli elaborati grafici del PST nella tavola n. 10 di cui all'art. 20 delle NTA. Dalla consultazione degli elaborati grafici, si evince che non sono state considerate (o eliminate) alcune aree destinate a parcheggio pubblico esistenti adiacenti la ciclovìa, nello specifico in località le Morge, Costa Verde, trabocco le Morge e nell'area di risulta dell'ex stazione ferroviaria di Torino di Sangro. Per quanto sopra si chiede di inserire nel PST le aree a parcheggio già esistenti adiacenti alla ciclovìa, nello specifico in località le Morge, Costa Verde, trabocco le Morge ed nell'area di risulta dell'ex stazione ferroviaria di Torino di Sangro. Il Comune ha fornito n. 4 allegati per meglio individuare i parcheggi esistenti di cui sopra:

- 1) area a parcheggio in Località Le Mergie;*
- 2) area a parcheggio in Località Costa Verde;*
- 3) area a parcheggio in Località Trabocco Le Morge;*
- 4) area a parcheggio presso ex stazione ferroviaria;*

L'Osservazione è stata **parzialmente accolta** limitatamente al parcheggio 3, in quanto esterno al "Corridoio Verde" oggetto di tutela. Viene pertanto adeguata la tavola 10.

I segnalati parcheggi 1 e 2, ricadendo nel Corridoio Verde, sono, invece, in contrasto con la destinazione "Zona a Verde" disposta con la vigente L.R. 5/2007.

In relazione al parcheggio 4, vale quanto integrato all'art. 13 comma 5 lett b) delle NTA del PST in accoglimento parziale dell'osservazione della Provincia di Chieti: *"Nell'area di risulta è confermata la destinazione a parcheggio e/o area di sosta limitatamente a quanto previsto dal progetto "Via Verde della Costa dei Trabocchi" della Provincia di Chieti" e secondo i criteri indicati all'art. 20 co. 4 delle presenti NTA."*;

- ❖ **Osservazione del Comune di Vasto.** Dei diversi punti in cui si articola l'osservazione, sono stati presi in considerazione quelli con possibili ricadute di carattere ambientale e paesaggistico rimandando all'Autorità Procedente la valutazione degli aspetti di natura pianificatoria.

Punto 1 - l'art. 4 comma 3 della L.R. 5/2007 stabilisce che, "il Sistema delle aree protette della Costa Teatina, si realizza anche per mezzo del collegamento funzionale delle aree protette attraverso il "corridoio Verde" quale obiettivo specifico di tutela e valorizzazione della costa del vigente QRR, da realizzare sulle aree di sedime del tratto litoraneo del tracciato dismesso delle ferrovie dello stato, sulle stazioni e sulle relative aree di pertinenza alle quali si applica il regime di protezione delle riserve naturali." Dalla lettura della norma appare che, il regime di conservazione proprio delle riserve naturali, sia applicabile solo alle aree di sedime del tracciato ferroviario, alle stazioni e relative aree di pertinenza, e non a tutte le proprietà dismesse di Ferrovie dello Stato.



L'osservazione **non è accolta**. Il PST, già adottato dalla Regione con DGR 3/2023, in coerenza con le previsioni della legge regionale, ha individuato il Corridoio Verde (comma 3 art. 2 delle NTA), quale elemento di salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica del sistema costiero, costituito da tutte le aree ferroviarie dismesse, ricadenti nel tratto litoraneo compreso tra Ortona e Vasto Marina. Va da sé, che oltre al regime di conservazione proprio delle aree protette indicato dalla norma, su tutte le aree dismesse del tracciato delle Ferrovie dello Stato rimane preclusa ogni attività di trasformazione di uso del suolo diversa dalla destinazione a verde ai sensi dell'art. 1 della L.R. 5/2007.

Punto 2 - All'Art. 6.2.g della RT "Ambiti funzionali delle aree e dei volumi – Vasto Marina StA4", prevedere, nelle aree di risulta, la possibilità di inserire parcheggi verdi, permeabili, alberati che sono di vitale importanza per la fruizione turistica di Vasto Marina, e non soltanto per la via verde. In particolare il punto VI) "aree esterne", prevede soltanto la sosta non motorizzata. Occorre inserire aree per la sosta dei veicoli anche in considerazione delle estese dimensioni dell'area di risulta che può ospitare sia i servizi previsti di assistenza al percorso ciclabile e sia parcheggi verdi che sono in linea con l'obiettivo del PST di ricongiungere in linea trasversale le aree marine al resto del territorio.

L'osservazione è **parzialmente accolta**. Si rinvia a quanto controdedotto, a riscontro dell'osservazione della Provincia di Chieti - Punto 9, con riferimento all'integrazione dell'art. 13 comma 5 lett b) delle NTA del PST "Nell'area di risulta è confermata la destinazione a parcheggio e/o area di sosta limitatamente a quanto previsto dal progetto "Via Verde della Costa dei Trabocchi" della Provincia di Chieti" e secondo i criteri indicati all'art. 20 co. 4 delle presenti NTA."

Punto 7 - Art. 2 NTA del PST "Consistenza e struttura del PST". Al punto 3, limitare l'applicazione del regime proprio delle riserve all'area di sedime del tracciato ferroviario, alle stazioni e relative aree di pertinenza, e non a tutte le proprietà dismesse di ferrovie dello Stato, così come riportato all'art. 4 c 3 della LR 5/2007. Inoltre, in merito all'analisi dei possibili impatti diretti e indiretti delle azioni proposte dal PRIT sulle componenti paesaggio, patrimonio monumentale e archeologico, il contributo della Soprintendenza avrebbe dovuto contenere indicazioni di dettaglio sui possibili impatti tra gli interventi di nuova realizzazione e le aree interessate.

L'osservazione è **parzialmente accolta** in quanto il PST disciplina le aree interessate dal Corridoio Verde, come definite all'art. 1 della LR 5/2007 mentre il regime di protezione delle riserve, a mente dell'art. 4 della stessa legge, trova applicazione alle sole aree di sedime, classificate come CV1 (art. 13 comma 3 delle NTA).

- Si procede alla modifica del co.3 dell'art. 2 delle NTA del PST **sostituendo** le parole "alle quali si applica il regime di protezione proprio delle riserve. Su tutte le aree ferroviarie dismesse..." **con le parole** "... sulle quali ai sensi della LR 5/2007, ...omissis".
- Al comma 1 dell'art. 13 delle NTA del PST le parole "si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali (L.R. 5/2007) ed" **sono soppresse**.

Punto 11 - Art. 13 NTA del PST comma 4 Inserire la possibilità di realizzare parcheggi locali con la modalità Verde/alberata, con fondo permeabile

L'osservazione **non è accolta** in quanto all'interno del Corridoio Verde non sono ammesse destinazioni d'uso a parcheggio come definito agli artt. 1, 2, 13 delle NTA del PST e ribadito nelle controdeduzioni alle osservazioni dei precedenti punti 1 e 7, nel rispetto della richiamata LR 5/2007.

Punto 12 - Art. 13 NTA del PST comma 5 Inserire la possibilità di realizzare parcheggi locali con la modalità verde/alberata, con fondo permeabile.

Parzialmente accolta. Si rinvia a quanto controdedotto a riscontro dell'osservazione della Provincia di Chieti, punto 9, con riferimento all'integrazione dell'art. 13 comma 5 lett b). "Nell'area di risulta



è confermata la destinazione a parcheggio e/o area di sosta limitatamente a quanto previsto dal progetto "Via Verde della Costa dei Trabocchi" della Provincia di Chieti" e secondo i criteri indicati all'art. 20 co. 4 delle presenti NTA."

Punto 13 - Art. 18 NTA del PST. *Ambiti funzionali delle aree e dei volumi – Vasto Marina StA4. Al punto 6. Inserire la possibilità di realizzare parcheggi con la modalità verde/alberata, con fondo permeabile.*

L'osservazione è **parzialmente accolta**. Si rinvia a quanto controdedotto a riscontro dell'osservazione della Provincia di Chieti, Punto 9, con riferimento all'integrazione dell'art. 13 comma 5 lett b) delle NTA del PST "Nell'area di risulta è confermata la destinazione a parcheggio e/o area di sosta limitatamente a quanto previsto dal progetto "Via Verde della Costa dei Trabocchi" della Provincia di Chieti" e secondo i criteri indicati all'art. 20 co. 4 delle presenti NTA." Pertanto, l'art. 18 comma 6 delle NTA del PST viene integrato con la seguente frase "Sono inoltre ammessi i parcheggi nei limiti di quanto indicato alla lettera b) comma 5 dell'art. 13"

❖ **Osservazione del Comune di San Vito Chietino**

Punto 2 - *Parcheggi auto ex stazione ferroviaria Si ritiene indispensabile conservare le attuali aree parcheggio posizionate nell'area retrostante la ex stazione ferroviaria. I predetti parcheggi, preesistenti all'emanazione della LR 5/200 saranno altresì funzionali ai nuovi servizi previsti nel PST che nasceranno a seguito della riqualificazione degli immobili ex FFSS dismessi.*

Punto 3 - *Parcheggi auto zona Rocco Mancini Si ritiene indispensabile conservare l'attuale area a parcheggio posizionate a ridosso del muro di contenimento che separa la Strada Comunale Via Cristoforo Colombo dalle aree di risulta dell'ex tracciato ferroviario, a sud dell'edificio ex stazione. La suddetta area a parcheggio, adeguatamente separata dalla viabilità ciclopedonale della via verde, è necessario per accogliere i fruitori della pista ciclopedonale e delle spiagge ubicate nella zona.*

L'osservazione è **parzialmente accolta**. Si rinvia a quanto controdedotto a riscontro dell'osservazione della Provincia di Chieti, punto 9, con riferimento all'integrazione dell'art. 13 comma 5 lett b) delle NTA del PST. "Nell'area di risulta è confermata la destinazione a parcheggio e/o area di sosta limitatamente a quanto previsto dal progetto "Via Verde della Costa dei Trabocchi" della Provincia di Chieti" e secondo i criteri indicati all'art. 20 co. 4 delle presenti NTA."

❖ **Osservazione di ARTA Abruzzo**

Sia dal Rapporto Ambientale che dalle NTA al PST, si evince che ogni intervento previsto deve essere sottoposto alle verifiche ambientali obbligatorie, da effettuarsi ai vari livelli di progettazione previsti (preliminare, definitivo, esecutivo). Tuttavia, non è chiaro come siano disciplinate tali verifiche, quale sia l'autorità competente per il rilascio del provvedimento finale e quali siano gli aspetti oggetto di valutazione. Tali informazioni devono essere definite prima dell'approvazione del Progetto Speciale Territoriale.

L'osservazione è **accolta**. I rilievi evidenziati vengono risolti, con l'integrazione dell'art 7 delle NTA, **sostituendo le parole "verifiche ambientali obbligatorie" con "procedure ambientali e paesaggistiche, a cura dei soggetti preposti per legge".**

❖ **Osservazione del DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo.**

L'osservazione è **accolta**. Si chiede di fare riferimento al Piano di Tutela delle Acque regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 51/9 del 16/12/2015;

❖ **Osservazione del Consorzio Vivere Vasto Marina**



Visti i contenuti, si rimanda all'Autorità Procedente la valutazione dell'osservazione. In merito alla possibilità di favorire la realizzazione di ulteriori parcheggi si rimanda a quanto previsto dall'art. 1 della LR 5/2007 e dal co. 3 dell'art. 2 delle NTA del PST nonché a quanto controdedotto in merito all'osservazione della Provincia di Chieti al p.to 9;

RITENUTO che i contenuti delle seguenti osservazioni (di cui alla sopra richiamata tabella) incidano principalmente sugli aspetti di pianificazione **si rimanda all'Autorità Procedente la loro controdeduzione** nell'ambito del procedimento propedeutico all'approvazione del PST: *Associazione di promozione sociale - I Trabocchi; Comune di Casalbordino; Claudia Di Foglio; Giulio Giovanni Storto; Punta Penna sas; Antonio Tucci; Claudio Pepe; Angelo Bocchino; Di Nanno Mirko e Di Nanno Luca; Italia Nostra; Alfonso Traino; Piernicola Carlesi; Comune di Rocca San Giovanni; Nicola Zaccaria e Adriana Zaccaria; Consorzio Vivere Vasto Marina; WWF;*

PRESO ATTO che in data 08.02.2023 con richiesta prot. n. 049574/23 è stata inviata istanza di VInCA;

VISTO il **Giudizio di V.Inc.A. n. 3910** dell'11.05.2023 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA (CCR-VIA Abruzzo), nel prendere atto dei pareri favorevoli dei Comuni di Vasto, Rocca San Giovanni, Torino di Sangro e Ortona (condizionati alla preventiva presentazione di uno studio di VInCA per i singoli interventi da realizzarsi in attuazione del PST), ha rilasciato un **giudizio Favorevole**;

CONSIDERATO che il giudizio di V.Inc.A. risponde all'Osservazione del WWF n. 101043 del 09/03/2023 in merito alla necessità di sottoporre a valutazione di incidenza gli interventi da realizzare in attuazione del PST;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 l'Autorità Procedente provvede, prima dell'approvazione del Piano, alle opportune revisioni del Piano tenendo conto delle risultanze dei Pareri Motivati di VAS;

VISTO l'art. 17 c.1 punto b) del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., il quale prevede che l'Autorità Procedente provveda alla redazione di una Dichiarazione di Sintesi che illustri le modalità di svolgimento del procedimento di valutazione e dell'eventuale recepimento dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione ambientale e del procedimento di adozione del Piano;

RITENUTO necessario che l'Autorità Procedente provveda alle revisioni, di cui al richiamato art. 15 co.2 e alle attività di cui all'art. 17 co.1 p.to b), sulla base di un documento unico (conclusivo) che riassume l'intero procedimento di VAS;

RICHIAMATO l'art. 16 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che il Piano, il Rapporto Ambientale e il Parere Motivato siano trasmessi all'organo competente per l'adozione o approvazione del Piano;

RICHIAMATO l'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. per gli adempimenti connessi al monitoraggio, a cura dell'Autorità Procedente;

RICORDATI gli adempimenti procedurali, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, ai quali l'Autorità Procedente dovrà ricorrere in caso di varianti da apportare al Piano oggetto della presente Determinazione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";



VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

CONCLUSA l'attività tecnico-istruttoria, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, svolta sulla documentazione tecnica e sulle osservazioni, obiezioni e suggerimenti presentati nelle fasi di consultazione di cui all'art. 14 del citato decreto e nel rispetto dei contenuti dell'allegato VI alla Parte II DLGs 152/2006;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate,

DI ESPRIMERE ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il parere motivato favorevole sul Rapporto Ambientale del Progetto Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. **Osservazioni della Provincia di Chieti:**

Punto 3 - Osservazione **parzialmente accolta**.

Alla fine del comma 3 dell'art. 2 delle NTA del PST è aggiunta la seguente frase:

“omissis... Gli interventi consentiti nelle aree destinate a verde limitatamente ad alcune porzioni già urbanizzate nell'ambito di quelle denominate CV3 di cui al successivo articolo 13, la cui più efficace individuazione e distribuzione è demandata alla definizione di specifici criteri mediante emanazione di un regolamento di esercizio della Via Verde da parte della Provincia di Chieti, sono:

- a) strutture leggere, facilmente amovibili e temporanee, per la vendita di prodotti, vendita di alimenti e bevande, stallo e noleggio di velocipedi e biciclette;*
- b) aree dedicate alla pratica sportiva all'aria aperta, senza realizzazione di volumetrie;*
- c) aree per ombreggi stagionali;*
- d) strutture per servizi igienici;*
- e) aree di sosta e parcheggio limitatamente a quelli previsti dal progetto esecutivo della Via Verde”.*

Punto 5 - Osservazione **parzialmente accolta**.

Integrazione del co. 3 dell'art. 5 delle NTA del PST. Si introduca **al termine della frase la seguente** “*ad eccezione di quanto indicato all'art. 2, comma 3*”.

Punto 6 - Osservazione **accolta**.

Si integra l'art. 7 delle NTA del PST **sostituendo** le parole “*verifiche ambientali obbligatorie*” **con** “*procedure ambientali e paesaggistiche, a cura dei soggetti preposti per legge*”;

Punto 7 - Osservazione **parzialmente accolta**.

- co. 7 dell'art. 10 delle NTA del PST le parole “*omissis ... i parametri... omissis*” (riportate al pto 10 dell'elenco) sono sostituite con “**gli indirizzi e i criteri di intervento di cui al presente articolo**”;
- co. 8 dell'art. 10 delle NTA del PST le parole “*omissis ... i parametri... omissis*” (riportate al terzo capoverso) sono sostituite con “**gli indirizzi e i criteri di intervento di cui al presente articolo**”;



Punto 9 - Osservazione **parzialmente accolta**.

Inserire alla lett. b, co. 5 dell'art. 13 delle NTA del PST dopo le parole "*omissis.... e di percorsi vita.*" il seguente periodo:

"Nell'area di risulta è confermata la destinazione a parcheggio e/o area di sosta limitatamente a quanto previsto dal progetto "Via Verde della Costa dei Trabocchi" della Provincia di Chieti" e secondo i criteri indicati all'art. 20 co. 4 delle presenti NTA."

I **Punti 10 – 11- 12 -13 -14** delle osservazioni della Provincia di Chieti vengono **parzialmente accolti** in conformità a quanto specificato nel precedente **P.to 9**.

2. **Osservazioni del Comune di Torino di Sangro:**

Punto 1 - Osservazione **parzialmente accolta in riferimento:**

- **al parcheggio 3** per il quale è necessario procedere all'adeguamento della Tavola 10;
- **al parcheggio 4** per il quale vale quanto integrato all'art. 13 comma 5 lett b) delle NTA del PST: "*Nell'area di risulta è confermata la destinazione a parcheggio e/o area di sosta limitatamente a quanto previsto dal progetto "Via Verde della Costa dei Trabocchi" della Provincia di Chieti" e secondo i criteri indicati all'art. 20 co. 4 delle presenti NTA*";

3. **Osservazioni del Comune di Vasto:**

Punto 2 – Punto 12 - Osservazioni **parzialmente accolte**.

Si rinvia a quanto controdedotto, a riscontro dell'osservazione della Provincia di Chieti, Punto 9, con riferimento all'integrazione lett b), comma 5 dell'art. 13 delle NTA del PST "*Nell'area di risulta è confermata la destinazione a parcheggio e/o area di sosta limitatamente a quanto previsto dal progetto "Via Verde della Costa dei Trabocchi" della Provincia di Chieti" e secondo i criteri indicati all'art. 20 co. 4 delle presenti NTA.*"

Punto 7 - Osservazione **parzialmente accolta**.

Si procede alla modifica del co.3 dell'art. 2 delle NTA del PST **sostituendo** le parole "*alle quali si applica il regime di protezione proprio delle riserve. Su tutte le aree ferroviarie dismesse...*" **con le parole** "*... sulle quali ai sensi della LR 5/2007, ...omissis*".

Al comma 1 dell'art. 13 delle NTA del PST le parole "*si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali (L.R. 5/2007) ed*" **sono soppresse**.

Punto 13 - Osservazione **parzialmente accolta**.

L'art. 18 comma 6 delle NTA viene integrato con la seguente frase "*Sono inoltre ammessi i parcheggi nei limiti di quanto indicato alla lettera b) comma 5 dell'art. 13*"

4. **Osservazioni del Comune di San Vito Chietino:**

Punto 2 – Punto 3 - Osservazioni **parzialmente accolte**.

Si rinvia a quanto controdedotto, a riscontro dell'osservazione della Provincia di Chieti, Punto 9, con riferimento all'integrazione dell'art. 13 comma 5 lett b) "*Nell'area di risulta è confermata la destinazione a parcheggio e/o area di sosta limitatamente a quanto previsto dal progetto "Via Verde della Costa dei Trabocchi" della Provincia di Chieti" e secondo i criteri indicati all'art. 20 co. 4 delle presenti NTA.*"

5. **Osservazioni di ARTA Abruzzo:**



L'osservazione è **accolta**. I rilievi evidenziati vengono risolti, con l'integrazione dell'art 7 delle NTA, **sostituendo le parole "verifiche ambientali obbligatorie" con "procedure ambientali e paesaggistiche, a cura dei soggetti preposti per legge"**;

6. **Osservazione del DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo.**

L'osservazione è **accolta**. Si chiede di fare riferimento al Piano di Tutela delle Acque regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 51/9 del 16/12/2015;

7. **Osservazione del Consorzio Vivere Vasto Marina**

Visti i contenuti, si rimanda all'Autorità Procedente la valutazione dell'osservazione. In merito alla possibilità di favorire la realizzazione di ulteriori parcheggi si rimanda a quanto previsto dall'art. 1 della LR 5/2007 e dal co. 3 dell'art. 2 delle NTA del PST nonchè a quanto controdedotto in merito all'osservazione, p.to 9 della Provincia di Chieti;

RITENUTO che i contenuti delle seguenti osservazioni (di cui alla tabella riportata in premessa) incidano principalmente sugli aspetti di pianificazione **si rimanda all'Autorità Procedente la loro controdeduzione** nell'ambito del procedimento propedeutico all'approvazione del PST: *Associazione di promozione sociale - I Trabocchi; Comune di Casalbordino; Claudia Di Foglio; Giulio Giovanni Storto; Punta Penna sas; Antonio Tucci; Claudio Pepe; Angelo Bocchino; Di Nanno Mirko e Di Nanno Luca; Italia Nostra; Alfonso Traino; Piernicola Carlesi; Comune di Rocca San Giovanni; Nicola Zaccaria e Adriana Zaccaria; Consorzio Vivere Vasto Marina; WWF;*

DI DARE ATTO del provvedimento **di V.Inc.A. n. 3910** dell'11.05.2023 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA (CCR-VIA Abruzzo), nel prendere atto dei pareri favorevoli dei Comuni di Vasto, Rocca San Giovanni, Torino di Sangro e Ortona (condizionati alla preventiva presentazione di uno studio di VInCA per i singoli interventi da realizzarsi in attuazione del PST), ha rilasciato un **Giudizio Favorevole**;

DI RAPPRESENTARE che il recepimento delle prescrizioni e dei suggerimenti riportati nella presente determinazione saranno evidenziate dall'Autorità Procedente nella Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.lgs. 152/2006. La Dichiarazione di Sintesi dovrà illustrare le modalità con cui le raccomandazioni, i suggerimenti, le condizioni e le osservazioni sono state integrate nel Piano e come se ne è tenuto conto nel Rapporto Ambientale;

DI DEMANDARE all'Autorità Procedente, successivamente all'approvazione definitiva del PST, le attività di monitoraggio le verifiche e i controlli della fase attuativa, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e di provvedere alle necessarie misure correttive qualora dalla citata attività di monitoraggio emergano impatti negativi imprevisti;

DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio (DPC032) per il seguito di competenza;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURA – Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e integralmente sul sito web dell'Autorità competente per la VAS al seguente indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/procedimento-di-valutazione-ambientale-strategica-vas-del-%E2%80%9Cprogetto-speciale-territoriale>

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Abruzzo.



Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990.

L'Estensore

Dott.ssa Ileana Schipani
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Responsabile dell'Ufficio VAS e
Supporto all'Autorità Ambientale**

Ing. Enzo Di Placido
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**La Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**
Ing. Erika Galeotti

Si allegano: Verbali istruttori del 28 Marzo 2023 e del 2 novembre 2023 relativi alla fase istruttoria della consultazione di VAS.